



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO LOCALE POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di C.C. n° **28** del **12.11.2004**
e pubblicato dal 18.11.2004 al 3.12.2004 e così divenuto esecutivo

INDICE

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	- Oggetto e definizione	Pag.	4
Articolo 2	- Rapporti con l'Autorità Sanitaria	Pag.	4
Articolo 3	- Autorizzazioni di stato civile	Pag.	4

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4	- Facoltà di disporre della salma e dei funerali	Pag.	5
Articolo 5	- Attività necroscopica	Pag.	5
Articolo 6	- Funzioni del medico necroscopo	Pag.	5
Articolo 7	- Cura della salma	Pag.	6
Articolo 8	- Servizi necroscopici comunali	Pag.	6
Articolo 9	- Autorizzazioni di Polizia Mortuaria	Pag.	6
Articolo 10	- Trasporti all'estero o dall'estero	Pag.	6

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11	- Principi generali dell'attività funebre	Pag.	8
Articolo 12	- Servizi e trattamenti funebri	Pag.	8
Articolo 13	- Usi funebri locali	Pag.	8
Articolo 14	- Rapporti con le comunità religiose	Pag.	9
Articolo 15	- Disciplina del trasporto funebre	Pag.	9
Articolo 16	- Trasporti funebri eseguiti dal Comune	Pag.	9
Articolo 17	- Della Impresa Funebre	Pag.	9

PARTE QUARTA CIMITERO - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 18	- Cimitero	Pag.	10
Articolo 19	- Camera mortuaria	Pag.	10
Articolo 20	- Deposito provvisorio di salme e di resti	Pag.	10
Articolo 21	- Ossario Generale	Pag.	10
Articolo 22	- Atti a disposizione del pubblico	Pag.	10
Articolo 23	- Accoglimento delle salme e seppellimento	Pag.	11
Articolo 24	- Ammissione nel Cimitero	Pag.	11
Articolo 25	- Inumazione	Pag.	11
Articolo 26	- Tumulazioni per loculi	Pag.	11
Articolo 27	- Esumazioni Ordinarie	Pag.	12
Articolo 28	- Esumazioni Straordinaria	Pag.	12
Articolo 29	- Avvisi di scadenza per esumazioni Ordinarie	Pag.	13
Articolo 30	- Estumulazioni	Pag.	13
Articolo 31	- Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento	Pag.	13
Articolo 32	- Cippo	Pag.	14
Articolo 33	- Oggetti da recuperare	Pag.	14
Articolo 34	- Estumulazioni d'Ufficio	Pag.	14
Articolo 35	- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	Pag.	14
Articolo 36	- Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare	Pag.	15
Articolo 37	- Disponibilita' dei materiali	Pag.	15
Articolo 38	- Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione	Pag.	15
Articolo 39	- Diritti di Sepoltura	Pag.	15
Articolo 40	- Diritti nella costruzione di cappelle gentilizie	Pag.	15

Articolo 41	- Criteri generali di concessione	Pag.	16
Articolo 42	- Obblighi del concessionario	Pag.	16
Articolo 43	- Ammissione nelle sepolture	Pag.	16
Articolo 44	- Ammissione straordinaria nelle sepolture	Pag.	17
Articolo 45	- Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata	Pag.	17
Articolo 46	- Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private	Pag.	17
Articolo 47	- Subentri nella titolarita' della concessione	Pag.	17
Articolo 48	- Decadenza delle concessioni	Pag.	17
Articolo 49	- Procedure successive all'atto di decadenza	Pag.	18

PARTE QUINTA - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 50	- Orario	Pag.	18
Articolo 51	- Disciplina dell'ingresso	Pag.	18
Articolo 52	- Fiori e piante ornamentali	Pag.	18
Articolo 53	- Materiali ornamentali	Pag.	18
Articolo 54	- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi	Pag.	19
Articolo 55	- Divieti speciali	Pag.	19
Articolo 56	- Riti funebri	Pag.	19
Articolo 57	- Disposizioni generali	Pag.	19

PARTE SESTA - PROGRAMMAZIONE E COSTRUZIONE EDILIZIA CIMITERIALE

Articolo 58	- Piano Regolatore Cimiteriale	Pag.	20
Articolo 59	- Modalità e termini di costruzione e sistemazione	Pag.	20
Articolo 60	- Agibilità della sepoltura	Pag.	21
Articolo 61	- Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private	Pag.	21
Articolo 62	- Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private	Pag.	21
Articolo 63	- Rinuncia su aree libere da costruzione	Pag.	21
Articolo 64	- Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione	Pag.	22
Articolo 65	- Della impresa cimiteriale	Pag.	22
Articolo 66	- Progetto di costruzione e relativa autorizzazione	Pag.	22
Articolo 67	- Recinzione del cantiere	Pag.	22
Articolo 68	- Lavori su sepolture individuali	Pag.	22
Articolo 69	- Materiale di scavo	Pag.	23
Articolo 70	- Deposito di materiali	Pag.	23
Articolo 71	- Orario di lavoro delle ditte	Pag.	23
Articolo 72	- Sospensione attività lavorativa	Pag.	23
Articolo 73	- Ornamentazione e manutenzione delle sepolture	Pag.	23
Articolo 74	- Responsabilità delle ditte private	Pag.	23

PARTE SETTIMA - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 75	- Disposizioni transitorie e finali	Pag.	23
Articolo 76	- Abrogazione di norme precedenti	Pag.	24
Articolo 77	- Rinvio	Pag.	24
Articolo 78	- Entrata in vigore	Pag.	24

PARTE PRIMA - DEI PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e definizione

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Costituiscono parte sostanziale del presente regolamento i provvedimenti di contenuto generale attuativi della presente normativa e adottati dagli organi comunali.

Tali provvedimenti sono costantemente collazionati al presente Regolamento a cura della Segreteria Comunale, cui debbono pertanto venire trasmessi contestualmente alla approvazione e/o emanazione.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra in campo comune;
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo;
- per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

Articolo 2 - Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. Le AA.UU.SS.LL. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari.

2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, e dal presente regolamento, il Comune coopera con le AA.UU.SS.LL. nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
- b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
- c) disciplinare i flussi di consegna dei cadaveri rilasciati a scopo di insegnamento e di indagini scientifiche, avuto riguardo al tempo ed al modo nei quali essi vengono restituiti per la sepoltura;
- d) monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere richiesti da privati in modo da reprimere le eventuali speculazioni;
- e) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
- f) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del cimitero esistente nel territorio cittadino;

3. Le AA.UU.SS.LL. propongono inoltre al Comune, tramite il Sindaco, provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

4. L'espressione A.U.S.L., contenuta nel presente regolamento e' da intendersi come Azienda Unita' Sanitaria Locale.

Articolo 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. La Giunta, tramite accordi con le AA.UU.SS.LL. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.

4. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali e' competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

PARTE SECONDA - DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 - Facolta' di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volonta' del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facolta' di scelta, se non diversamente stabilito, e' altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma e' tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 5 - Attivita' necroscopica

La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficio di Stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Le AA.UU.SS.LL. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dall'A.U.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge e la cui assistenza medica è da intendersi come conoscenza del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le AA.UU.SS.LL. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 6 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.

2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati e' compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3. L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. L'A.U.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

Articolo 7 - Cura della salma

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

Articolo 8 - Servizi necroscopici comunali

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.U.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
5. La consegna di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, nonché il loro successivo trasporto sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
6. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.
7. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Articolo 9 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. Le AA.UU.SS.LL. provvedono ad emanare le autorizzazioni di competenza per i feti, i prodotti abortivi e per le parti anatomiche riconoscibili residue dall'attività ospedaliera, i quali saranno accolti al cimitero per essere sepolti. Il recupero degli oneri sostenuti dal Comune avviene secondo le disposizioni di legge.

Articolo 10 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di salme, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 resa esecutiva con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. L'autorità competente rilascia il passaporto mortuario.
2. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28 aprile 1938 resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.
4. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo punto 5. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
5. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Nei casi previsti dalla Legge l'Azienda U.S.L. o il Dipartimento di prevenzione U.S.L., tramite personale all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo punto 6. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza dei feretri al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

6. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 ed in particolare:

a) *per l'inumazione:*

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e i materiali dell'incassatura debbono essere, ove possibile, biodegradabili;
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art.34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) *per la tumulazione:*

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti;

c) *per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km.*, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n°285 qualora il trasporto sia per o dall'estero;

d) *per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.* è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25;

e) *per la cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. da Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse, prevista dall'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere dovrà essere posto nella cassa, trascorso il periodo di osservazione, avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660 o altra idonea sistemazione.

Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre che la stessa non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per Comune di partenza con la specifica che, qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma sia destinata a sepoltura in terra, dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione e l'incassatura l'impiego nel feretro di materiali biodegradabili diversi dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

I feretri in caso di trasporto fuori comune o all'estero dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste all'art.9 della Circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24.06.1993.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

PARTE TERZA - DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 11 - Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art.115 del R.D. n. 773/1931;
 - b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) Trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo la legge .
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

Articolo 12 - Servizi e trattamenti funebri

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività :
 - a) Assistenza composizione della salma;
 - b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c) Prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero comunale;
 - e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base -catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.
4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) Vestizione e toeletta funebre;
 - c) Fornitura composizioni floreali;
 - d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Articolo 13 - Usi funebri locali

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il

concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa e' tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in citta', secondo le modalita' riportate nei commi precedenti.

6. Le attivita' di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'impresa funebre e' tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 14 - Rapporti con le comunita' religiose

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della liberta' di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre

1. Il Sindaco, sentite le Comunita' religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorita' Sanitaria, disciplina i [criteri generali di esecuzione delle attivita' inerenti il trasporto funebre](#), con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attivita' funebre, tenendo conto della opportunita' di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) Viabilita' dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- e) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) Modalita' di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto e le disponibilita' dei luoghi di culto, cosi' come determinate dall'articolo precedente, hanno la piu' ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. E' facolta' del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Citta' nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

Articolo 16 - Trasporti funebri eseguiti dal Comune

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Ferrandina e' a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nella camera mortuaria o ardente.

2. Il servizio comunale e' riservato a coloro che sono destinati alla inumazione gratuita e comprende esclusivamente attivita' ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalita' previste dall'articolo 12.

Articolo 17 - Della impresa funebre

1. L'esercizio dell'attivita' di impresa funebre e' libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso e' soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art.115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

2. Responsabile dell'attivita' dell'impresa funebre e' il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.

3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile.

4. Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio e' tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

5. Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui e' attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

6. Le imprese aventi sede in Ferrandina che intendono esercitare la propria attivita' nel comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

7. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:

- a) Certificazione dettagliata circa la capacita' tecnica e di risorse umane a garanzia della continuita' e dell'adeguatezza del servizio;
- b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

8. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

9. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile avvia le previste procedure sanzionatorie.

PARTE QUARTA CIMITERO - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 18- Cimitero

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.

2. Il Comune gestisce il cimitero secondo le forme previste dall'ordinamento degli enti locali.

3. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.

4. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

5. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).

6. In ogni cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.

7. Il Servizio Cimiteriale attua modalità operative rispettose dello stato di particolare disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

Articolo 19- Camera mortuaria

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.

2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

3. La camera mortuaria assolve anche alle funzioni del locale per deposito di osservazione.

4. Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni. In difetto si disporrà la inumazione del feretro.

Articolo 20 - Deposito provvisorio di salme e di resti

1. Le salme che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria.

2. Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi.

3. Decorso tale termine senza che sia provveduto alla rimozione delle salme, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, le salme saranno inumate.

Articolo 21 - Ossario Generale

1. Nel Cimitero comunale sono istituiti uno o più ossari generali per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Cimitero Comunale.

Articolo 22 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.

2. Presso il cimitero comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Sono altresì a disposizione del pubblico:

a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;

b) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;

c) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza;

d) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento prevede la diffusione.

Articolo 23 - Accoglimento delle salme e seppellimento

1. Nessuna salma di deceduto fuori Ferrandina può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art.144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

Articolo 24 – Ammissione nel Cimitero

1. Nel cimitero comunale, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, nel corso della vita, la residenza.
- c) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90.
- d) Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra elencate.
- e) Il Sindaco può autorizzare, discrezionalmente su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di salme o di resti mortali di persone morte fuori del comune e non residenti in vita nel Comune, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie.

Articolo 25 – Inumazione

1. Ogni fossa nel campo comune è assegnata ogni qualvolta sia richiesta, nei limiti posti dall'art. 24. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.

2. Entro 15 giorni dall'inumazione sulla fossa deve essere posto, a cura e spese dei familiari o altro incaricato, salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento, un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto.

3. Nella fossa non può essere inumata più di una salma, salvo il caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.

4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità con inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

6. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 26 – Tumulazioni per loculi

1. L'Amministrazione comunale deve dotarsi di cellette consistenti in loculi individuali di dimensioni adeguate ove tumulare cassettoni ossario.

2. L'assegnazione dei loculi è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il loculo per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni previste al successivo comma, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune. Tale diritto non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

3. Per ottenere una concessione cimiteriale per l'utilizzo dei loculi, deve essere presentata richiesta all'ufficio comunale precisando le generalità del richiedente e il tipo di sepoltura privata desiderata. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e hanno una durata pari ad anni 30. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario. L'organo Comunale competente può integrare, con apposito atto, tali condizioni e modalità.

4. Il rinnovo può essere rilasciato al concessionario stesso o agli aventi diritto, intendendosi il primo successibile ex lege di cui all'art. 536 del C.C. con precedenza al coniuge, dietro pagamento delle tariffe vigenti. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel semestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura. Alla scadenza della concessione i resti saranno depositati nell'ossario comune.

5. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente articolo, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato

l'atto di concessione. Egli è l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio comunale e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo dei loculi in caso di disaccordo tra parenti.

6. La decadenza della concessione può essere dichiarata qualora venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione, in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura o quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. La decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. In caso di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e presso il cimitero, dopodiché il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio.

7. È facoltà dell'amministrazione comunale revocare la concessione qualora ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Gli eventuali oneri per la traslazione sono a carico del Comune.

8. Entro tre mesi dalla concessione i loculi, ancorché non utilizzati, devono essere contrassegnati da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto

9. Le ossa derivanti dalle operazioni delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento dal Comune, oppure da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

10. Detti contenitori provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso; ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Ferrandina. Le relative concessioni sono, su richiesta di durata trentennale o novantanovenne.

11. In assenza di richiesta di aventi titolo, i contenitori sono conservati in depositi cimiteriali per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario generale.

12. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura sono recuperati gli oneri sostenuti.

13. La durata della concessione delle cellette e le modalità di assegnazione da parte del Servizio Cimiteriale sono disciplinate dall'articolo 38.

Articolo 27 – Esumazioni Ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 20 anni dal giorno del seppellimento. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2. L'amministrazione comunale avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Qualora la ricerca non avesse esito positivo il Comune affigge all'albo pretorio, con sufficiente anticipo, l'avviso di esumazione. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.

3. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio comunale in modo tale da escludere, per quanto possibile, i mesi di luglio, agosto, dicembre, gennaio e febbraio.

4. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.

5. La salma non completamente mineralizzata può essere inserita nella stessa fossa o in altra fossa (campo indecomposti) ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque il tempo sufficiente al completamento del processo o altri due anni qualora vengano utilizzate particolari sostanze biodegradabili direttamente sul cadavere o dentro al contenitore, in grado di favorire i processi di scheletrizzazione. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in altra sepoltura, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari dei defunti e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

7. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme vigenti.

Articolo 28 – Esumazioni Straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo di inumazione di cui all'art. 27. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco, per il trasferimento della salma ad altra sepoltura. Se la causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni al riguardo.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del Comune. La richiesta di

esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'ufficio, con sufficiente anticipo e nella stessa è specificata la destinazione della salma.

3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.

4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno

Articolo 29– Avvisi di scadenza per esumazioni Ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati con l'indicazione per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Ove opportuno e possibile, la comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate. Per il contatto coi familiari si attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

Articolo 30– Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Cimitero cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura.

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto.

Articolo 31– Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la dispersione nell'ossario comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa raccolta delle ossa e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, anche quando la richiesta sia presentata dopo che l'esumazione o l'estumulazione sia stata eseguita.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione del servizio cimiteriale istituzionale.

5. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, con determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. L'atto viene messo a disposizione del pubblico e diffuso presso le imprese.

6. Per evitare forme di distorsione dell'ordine di assegnazione, come definito dal comma precedente, gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.

7. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio e' ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.

8. E' ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori periodi ciascuno dei quali di durata ventennale.

Articolo 32– Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba a forma rettangolare .

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, ha luogo dietro versamento di quanto previsto nelle relative Tariffe e fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il soggetto gestore del servizio è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.

Articolo 33– Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'Ufficio Cimitero al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteri.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'Ufficio Cimiteri che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

Articolo 34 - Estumulazioni d'Ufficio.

1. L'A.U.S.L. puo', per motivi di igiene segnalati anche dal Servizio Cimiteriale, ordinare d'ufficio l'estumulazione di feretro e il suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verra' successivamente tumulato nel medesimo loculo.

2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

3. Qualora l'Autorita' sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilita' degli ambienti ove e' ubicata la sepoltura e non sia possibile, ne' economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'ufficio e, compatibilmente alla disponibilita' in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri concessori.

Articolo 35- Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

Articolo 36 - Rifiuti Cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.
2. Tutti gli oggetti di valore che si rinvencono nelle esumazioni sono custoditi, previa disinfezione, in depositi sicuri presso il Cimitero e catalogati.
3. Gli aventi titolo, che intendono ottenere il recupero di oggetti preziosi o ricordi esistenti nella sepoltura, avvisano il Servizio Cimiteriale e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
4. Quanto non richiesto viene periodicamente consegnato all'Ufficio oggetti rinvenuti secondo modalita' convenute con il medesimo.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorita' giudiziaria, puo' prelevare parti della salma, di indumenti o oggetti.

Articolo 37 - Disponibilita' dei materiali.

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali di arredo non vegetale passano nella disponibilita' del Servizio Cimiteriale e sono depositati provvisoriamente, previo inventario, nel magazzino del cimitero fino al provvedimento di recupero, alienazione o rottamazione.

Articolo 38 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilita' delle sepolture a tumulazione ed e' ammessa a favore di persone residenti in Ferrandina, senza possibilita' di trasmissione agli eredi e con facolta' di rinnovo, nei seguenti casi:

- a) Concessione di loculi di durata sessantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di eta', risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi il coniuge o parenti di primo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
 - b) Concessione di loculi di durata quarantennale a decorrere dalla data della sepoltura, con diritto alla disponibilita' per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve essere residente in Ferrandina e oltre a dover riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, puo' richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati, residenti in Ferrandina o se gia' defunti nonche' per il convivente: con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto. I loculi destinati ai defunti ancorche' utilizzati dalla data dell'atto di concessione avranno la stessa scadenza del loculo destinato al concessionario entro il limite dei 99 anni;
 - c) Concessione di cellette di durata novantanovenne a persone aventi titolo di cui al precedente punto b).
2. La Giunta Comunale determina le modalita' attuative delle concessioni di cui al presente articolo

Articolo 39 - Diritti di Sepoltura

Il cimitero comunale è assoggettato a regime del demanio pubblico: il diritto su costruzione al di sopra e al di sotto del suolo di area cimiteriale destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, cappella ecc..) è fondato su una concessione amministrativa di terreni demaniali. Per le sepolture, dunque, all'interno del cimitero il comune concede ai privati (enti) l'uso di aree per la realizzazione di sepolcri, manufatti, destinati ad accogliere il cadavere di persone defunte.

Articolo 40 - Diritti nella costruzione di cappelle gentilizie

Nella costruzione di cappelle gentilizie o familiari realizzate su aree cimiteriali si deve distinguere:

- a) il diritto sull'area fondato sul rilascio di una concessione amministrativa di terreno demaniale;
- b) il diritto sulla costruzione (che è un diritto soggettivo, di natura temporanea, reale, assimilabile al diritto di superficie);
- c) il diritto al sepolcro (ius sepulchri) o alla tumulazione consistente, essenzialmente nella duplice facolta' di essere seppellito e di seppellire congiunti in un dato sepolcro (di natura reale e patrimoniale) e nella secondaria facolta' di accedere nel sepolcro, in cui riposa una persona congiunta, nelle ricorrenze e per il compimento di atti di pietà ed anche di opporsi alle eventuali trasformazioni che arrechino pregiudizio al rispetto del defunto ed ogni altro atto che oltraggi quella tomba.

Articolo 41- Criteri generali di concessione

1. Il Comune, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Ferrandina, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. Per concessione di sepoltura e' da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi.
4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Amministrazione Comunale.
5. L'Amministrazione Comunale determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, e' subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario e' tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto in merito all'istituto della decadenza delle concessioni.
2. Nella eventualità, che si presenti la necessità di opere di manutenzione, riparazione o risanamento nelle nicchie o loculi ovvero nelle sepolture private, esse dovranno essere eseguite a spese del concessionario. Il Sindaco fa costatare dall'Ufficio tecnico o, in mancanza, da un perito le opere necessarie e ne dà comunicazione al concessionario, prescrivendo per l'esecuzione un congruo termine, con la comminatoria che, nel caso di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione, le opere saranno eseguite d'ufficio. Trascorso il termine stabilito, il Sindaco ordina senz'altro l'esecuzione dei lavori e le spese relative saranno addebitate al concessionario e rimosse con la speciale procedura prevista dalla Legge per la riscossione delle imposte. Nel caso in cui non siano reperibili né il concessionario né gli eventuali aventi diritto, irreperibilità da far risultare quando occorra anche a mezzo di pubblica affissione, il Sindaco ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibile con il decoro del cimitero, ordinerà la esumazione o estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell'ossario comune. Quindi disporrà la demolizione della cappella, cripta o sepoltura, i cui materiali di risulta non potranno essere impiegati che per opere da eseguire nell'interno del cimitero.
3. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
4. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Articolo 43 - Ammissione nelle sepolture

Per i sepolcri collettivi ed in merito alle individuazioni delle persone che, insieme al fondatore, hanno titolo per esservi seppellite si distingue l'istituzione del sepolcro familiare da quella ereditaria.

In assenza di specifiche determinazioni del fondatore, il sepolcro si presume avere carattere familiare.

La costituzione di un sepolcro familiare conferisce il diritto alla sepoltura al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.

Di conseguenza anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della famiglia nella cui cerchia debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome.

Entro i limiti della consanguineità la volontà del fondatore è sovrana potendo senza restrizione alcuna ampliare o contenere la sfera dei beneficiari del diritto di sepolcro e determinare entro quali confini vada intesa la famiglia allo scopo particolare della titolarità del diritto in questione.

La *ius sepulchri*, nel sepolcro familiare è acquistato dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto di sangue; tale diritto, di natura personale, non si perde per prescrizione o per rinuncia, né può essere trasmesso per atto tra vivi o per successione mortis causa. dando luogo ad una forma di comunione (indivisibile) fra i contitolari.

Tale comunione è destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che il sepolcro si trasforma da familiare in ereditario: la morte dell'ultimo componente della cerchia familiare determina l'estinzione della classe degli aventi diritto alla sepoltura e quindi il sepolcro si trasforma in ereditario e lo ius sepulchri diviene trasmissibile per successione mortis causa.

Ciascun erede è legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia di origine entro i limiti della propria quota ereditaria.

Articolo 44- Ammissione straordinaria nelle sepolture

È consentita, su richiesta dei concessionari o loro eredi, nell'ambito del diritto di usi delle sepolture private, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o loro eredi.

A tal fine, si intendono per conviventi non soltanto quelle persone che sono state abitualmente in stato di coabitazione, anche, quelle che sono state legate da intensi rapporti di aiuti e collaborazione abituale, riconducibili a sentimenti di "affectio" e dedizione.

Si intendono per benemeritenze, in particolare, quei meriti acquisiti per aver prestato caritatevole e generosa assistenza spirituale e medico-sanitaria nel decorso di malattie e/o di degenza e di ricovero, nonché, nei rapporti di fede religiosa intercorrenti con ecclesiastici, aver prestato assistenza spirituale o aver ritenuto, da parte dei concessionari o loro eredi, nell'ambito della devozione al culto religioso, che rappresentanti della curia e di ordini religiosi abbiano espletato ed offerto attività di aiuto e di conforto o abbiano costituito il centro di riferimento dei propri interessi spirituali.

L'ammissione nella sepoltura è limitata al venti per cento delle disponibilità per le sepolture indivise, mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario o erede e comunque nell'ambito della propria quota.

Articolo 45 - Estumulazioni ed esumazioni da sepoltura privata.

1. Al termine di un periodo minimo della durata di quaranta anni per la tumulazione e di quindici anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.

3. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

Articolo 46 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal Comune.

Articolo 47- Subentri nella titolarità della concessione

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

4. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/1990 non ha validità nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Articolo 48 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.59;

- b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.
 3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
 4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 49 - Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione.

PARTE QUINTA - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 50 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Comune.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario

Articolo 51 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso :
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Articolo 52 – Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del servizio cimitero li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.
3. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe

Articolo 53– Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio cimitero disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.1 provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 54– Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

1. Sulle tombe nei campi comuni e sui loculi, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e cimitero in relazione al carattere del cimitero. Le opere che si allontanano dalle prescrizioni precedenti sono soggette a permesso di costruire oneroso, integratrice della concessione cimiteriale.
2. Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, si provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità. Gli oneri per tali sistemazioni competono al Comune.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.
4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il responsabile del servizio cimitero potrà disporre per la rimozione.

Articolo 55– Divieti speciali.

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :

- a) consumare cibi e tenere un contegno chiassoso;
- b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui : fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
- d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe,
- e) accumulare neve sui tumuli;
- f) sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti versi, alberi, giardini, ecc.;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- h) assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
- i) coltivare fiori sopra le fosse che assumono eccessive dimensioni e cioè superiori a cm. 70. o che comunque escano dal perimetro della tomba;
- j) collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- k) fumare;
- l) l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- m) apporre sulle lapidi, o comunque lasciarle scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi. Se nonostante il divieto, un concessionario provvede a far porre in opera iscrizioni come sopra specificato, il responsabile del servizio cimitero dovrà provvedere a farle togliere dalla squadra necrofori, addebitandone la spesa al responsabile o al concessionario, che rispondono solidariamente;
- n) occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
- o) far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
- p) introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 51;
- q) entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta ;
- r) esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Il personale addetto ai servizio cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Articolo 56– Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 57– Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285.

4. Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

PARTE SESTA - PROGRAMMAZIONE E COSTRUZIONE EDILIZIA CIMITERIALE

Articolo 58 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda USL.

3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) la dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazione individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (arcate di loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune (una serie di loculi destinati all'accoglimento delle urne cinerarie);

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Ogni cinque anni, o quando siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

9. Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 59 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione

1. Il Sindaco sino all'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa.

2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima, che riporti l'indicazione del costo delle opere, ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.

3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo e' facolta' del Servizio cimiteriale promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facolta' di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria;
- b) richiesta al Servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
 1. verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
 2. verifica di agibilita' rilasciata dall'U.T.C.;
 3. risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio della citta' o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Articolo 60- Agibilita' della sepoltura

1. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Servizio Cimitero, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 61- Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacita'.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione 99.le si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuita', su loculi gia' occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in 99.le.

Articolo 62- Istruttoria per gli interventi edilizi sulle sepolture private

1. A seguito di istanza diretta ad ottenere in concessione un'area per la realizzazione di sepoltura privata, il richiedente versa, anche tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la relativa cauzione prevista e presenta entro sei mesi dalla data dell'istanza il progetto.
2. L'Ufficio Tecnico provvede a valutare il progetto sotto il profilo tecnico-giuridico per l'attestazione di conformita' alle prescrizioni urbanistico-edilizie. Qualora dall'esame del progetto emergano vizi non sanabili con il deposito di ulteriore documentazione, l'ufficio rigettano l'istanza con provvedimento motivato e restituisce il deposito cauzionale, con detrazione delle spese d'ufficio, calcolate nella misura di un decimo di quanto versato.
3. Il procedimento di cui al comma precedente si conclude entro quattro mesi dalla data di presentazione del progetto da parte del richiedente con l'emanazione di parere. Qualora il parere sia favorevole l'ufficio provve all'acquisizione degli ulteriori pareri di legge; qualora sia negativo, e' facolta' del richiedente ripresentare il progetto, nei tre mesi successivi,. Trascorsi inutilmente i tre mesi, si procede alla restituzione del deposito cauzionale con le modalita' di cui al comma 2.
4. In caso di approvazione del progetto, il richiedente e' tenuto entro il termine di trenta giorni alla stipula dell'atto di concessione dell'area cui verra' allegato il progetto approvato per farne parte integrante. La cauzione di cui al primo comma rimane a disposizione dell'Amministrazione fino alla dichiarazione di agibilita' della sepoltura.
5. Durante la procedura di cui ai commi precedenti, l'area oggetto di istanza rimane vincolata a favore del richiedente.
6. La procedura prevista ai commi precedenti si applica anche in caso di istanze di ripristino o ristrutturazione di sepolture private, qualora il progetto di intervento comporti modificazioni all'aspetto esterno della sepoltura. In diverso caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 63 - Rinuncia su aree libere da costruzione

1. E' facolta' del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.

2. Lo svincolo della cauzione verra' disposto secondo le modalita' di legge.
3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Articolo 64 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione

1. Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facolta' di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verra' decurtato con le modalita' di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilita' dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Articolo 65 - Della impresa cimiteriale

1. Nel cimitero comunale, l'attivita' di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attivita', dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di liberta' della concorrenza sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4. Il responsabile dell'attivita' dell'impresa cimiteriale e' individuato ai sensi del codice civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare.
5. Le imprese che, per conto di privati, intendono eseguire lavori nel cimitero, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.
6. Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:
 - a) Certificazione dettagliata circa la capacita' tecnica e di risorse umane a garanzia dell'adeguatezza della prestazione;
 - b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c) Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d) Documentazione che comprovi la stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validita'.
7. Il Funzionario del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facolta' di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
8. Nel caso in cui i riscontri fossero negativi il medesimo Responsabile avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.
9. Le imprese che operano all'interno del cimitero sono responsabili dei danni inerenti lo svolgimento dei lavori cagionati a persone o beni del Comune o di terzi.

Articolo 66 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non puo' essere eseguita alcuna opera di costruzione senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalita' indicate nelle istruzioni tecniche.

Articolo 67 - Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Articolo 68 - Lavori su sepolture individuali.

1. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali e' subordinata alla comunicazione al Servizio Cimiteriale.

Articolo 69 - Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate dandone comunicazione preventiva e comprovandone l'avvenuto smaltimento.

Articolo 70 - Deposito di materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio cimiteriale.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 71 - Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Articolo 72 - Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Articolo 73 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. Nell'interno del cimitero è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Articolo 74 - Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno del cimitero hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 75 – Disposizioni transitorie e finali

Le aree cimiteriali su cui insorgono cappelle gentilizie e familiari per essere state dal Comune assegnate in epoche remote e prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 si intendono rilasciate, a tutela dei diritti acquisiti, presuntivamente in via perpetua sino alla soppressione del cimitero, o, per il periodo di tempo che diversamente risulta essere stato espressamente stabilito in un regolare atto di concessione che, se scaduto prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, si intende essersi rinnovato.

Sono riconosciuti i diritti acquistati relativi ai loculi, cripte e opere murarie, per la sepoltura o tumulazione di feretri, cassette e resti mortali concessi prima dell'entrata in vigore D.P.R. n. 803/1975 e ritenendoli presumibilmente rilasciati in via perpetua, o, per il periodo di tempo che diversamente risulta essere stata espressamente stabilito in un regolare atto di concessione che, se scaduto prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 si intende essersi rinnovato.

La concessione di loculi Comunali rilasciata successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n°803/1975 si intende per la durata pari a quella stabilità nella relativa concessione. Rimangono, comunque, fermi i diritti acquisiti formati dai concessionari in relazione ai loculi comunali in via di definitiva assegnazione.

Inoltre, al fine della completezza delle nuove situazioni, relative al diritto di sepoltura, createsi in epoche remote e nel decorso dei tempi ed in un contesto ricognitivo dello stato di fatto verificatosi in materia, si ritiene il principio per cui l'esercizio del potere di fatto corrispondente al contenuto del diritto primario di sepoltura (consistente nella

duplice facoltà di essere seppelliti e di seppellire congiunti in un dato sepolcro, quale diritto reale patrimoniale) si è reso, probabilmente, secondo le condizioni di legge, suscettibile di possesso concretizzato ed idoneo all'usucapione.

Articolo 76 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione Comunale in contrasto ed incompatibili con il presente testo.

Articolo 77 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano e si intendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e delle Circolari 24/06/1993 n. 24 e 31/07/1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

Articolo 78 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento avviene a norma dell'art 16 del vigente statuto Comunale.